



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
DISTILLERIE MAZZARI S.P.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

“Responsabilità amministrativa della Società”

**DOCUMENTO SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2025**

Sommario

SEZIONE PRIMA.....	7
Il Decreto Legislativo 8 Giugno 231/2001	7
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	7
1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO.....	7
1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO	7
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	8
1.5. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA.....	9
1.6. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL’ESTERO	10
SEZIONE SECONDA.....	11
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI DISTILLERIE MAZZARI S.P.A.....	11
2.1. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE	11
2.2. MODELLO DI GOVERNANCE	11
2.3. FINALITÀ DEL MODELLO.....	11
2.4. DESTINATARI.....	12
2.5. STRUTTURA DEL MODELLO	13
2.6. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	13
2.7. CODICE ETICO E MODELLO	14
2.8. PRESUPPOSTI DEL MODELLO	14
2.9. ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO	15
2.10. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ “A RISCHIO”	16
2.11. PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI E SPECIFICI	20
SEZIONE TERZA.....	32
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	32
3.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	32
3.2 POTERI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	33
3.3 REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	34
3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	35
SEZIONE QUARTA	37
4. SISTEMA SANZIONATORIO.....	37
4.1 DESTINATARI E APPARATO SANZIONATORIO E/O RISOLUTIVO.....	37
5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	38
6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	38
PARTI SPECIALI	39

PARTE SPECIALE "A" - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	39
2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE NON CONNESSI ALL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA, ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI E ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI:.....	43
3. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI E PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE:....	43
4. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, RELATIVI A DIPENDENTI E COLLABORATORI:.....	43
5. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI), IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ:.....	43
PARTE SPECIALE "B" - REATI SOCIETARI.....	47
PARTE SPECIALE "C" - REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	53
PARTE SPECIALE "D" - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO ED IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	56
PARTE SPECIALE "E" - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS) E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE AL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES).....	60
PARTE SPECIALE "F" - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	66
PARTE SPECIALE "G" - REATI AMBIENTALI.....	70

PARTE SPECIALE "H" - REATI TRIBUTARI.....	76
ALLEGATI.....	81
ALLEGATO A - FATTISPECIE DEI REATI	81
ALLEGATO B - ARTICOLI DEL CODICE PENALE RICHIAMATI DALL'ART 4 DEL D.LGS. 231/2001.....	88

DEFINIZIONI

DECRETO:	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 2311;
DIPENDENTI:	persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;
DOCUMENTO INFORMATICO:	qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a rielaborarli;
LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA:	le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria, nella revisione adottata nel giugno 2021 e successive modifiche ed integrazioni;
MODELLO:	il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D.Lgs. 231/2001;
ORGANISMO o OdV:	l'Organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001;
REATI:	i reati del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
SOCIETÀ:	Distillerie Mazzari S.p.A.;
SOCIETÀ CONTROLLANTE:	Lavorazione Sociale Vinacce di Modena Soc. Coop. Agr.;
SOGGETTI APICALI:	persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della Società.

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel Modello.

SEZIONE PRIMA

Il Decreto Legislativo 8 Giugno 231/2001

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, ed in particolare:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti (società, associazioni etc. di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'"Allegato A – Fattispecie dei Reati", sono elencati tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto.

1.3. LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO

L'accertamento della responsabilità amministrativa della Società è strettamente connesso alla materia penale, pertanto spetta al Giudice penale accertare la responsabilità e infliggere le sanzioni. Nella maggior parte dei casi il procedimento per l'illecito amministrativo viene riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore materiale del Reato Presupposto.

L'art. 9, comma 1 del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all'Ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei Reati Presupposto, ovvero:

- sanzioni pecuniarie che consistono in una somma di denaro quantificata in base alla gravità del Reato, al grado di responsabilità della Società, all'attività svolta per eliminare/attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di altri illeciti. In caso di condanna della Società la sanzione pecuniaria è sempre applicata ed al relativo pagamento risponde solo la Società con il suo patrimonio;
- sanzioni interdittive che prevedono un "obbligo di non fare" e sono:
 - l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di trattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono comminate, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo se espressamente previste per quella fattispecie di Reato Presupposto dal Decreto e se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità o in caso di reiterazione degli illeciti; hanno durata temporanea, da determinarsi da parte del Giudice in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni (Art. 13, comma 2 del Decreto), ovvero tra i quattro e i sette anni per alcune ipotesi corruttive (Art. 25, comma 5 del Decreto). Può però essere disposta in via definitiva (Art. 16 del Decreto):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, in via temporanea;
- il divieto di trattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero il divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l'Ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

È invece sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di Reati Presupposti.

Le sanzioni interdittive possono inoltre essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 del Decreto per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata (Art. 45, comma 3 del Decreto).

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, la confisca nei confronti dell'ente è sempre disposta con la sentenza di condanna, in quanto consegue automaticamente all'accertamento della responsabilità della Società; la confisca consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato Presupposto o di un valore ad essi equivalente;

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto, la pubblicazione della sentenza di condanna, quale sanzione accessoria, può essere disposta quando nei confronti della società viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Il Decreto stabilisce, infatti, che la Società non è punibile se prima della commissione del reato:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (d'ora innanzi, per brevità, anche il "Modello" o "MOGC"), idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposti della specie di quello che è stato realizzato;

- b) ha affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza"; di seguito, per brevità, anche "OdV"), il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento;
- c) l'Organismo di Vigilanza è stato diligente nello svolgere i propri compiti di controllo sul Modello.

Il Modello opera quindi quale causa di non punibilità della Società in caso di commissione di un Reato Presupposto – in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra delineati – sia da parte di un soggetto apicale, sia da parte di un soggetto subordinato, con le seguenti differenze:

- per i reati commessi da un soggetto apicale, la Società deve dimostrare che il reato è stato commesso "eludendo fraudolentemente" il Modello. La Società deve quindi provare che il Modello era efficace e che il soggetto apicale lo ha violato intenzionalmente, aggirandolo;
- per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, la Società può essere sanzionata solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza", circostanza che non ricorre se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È opportuno precisare che la predisposizione dei Modelli e l'istituzione dell'Organo di Vigilanza non sono obbligatorie, ma costituiscono una precauzione necessaria affinché la Società possa godere delle esimenti di responsabilità. In ogni caso i Modelli Organizzativi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 costituiscono strumenti idonei non solo ad evitare le pesanti sanzioni previste dalla Legge a carico delle Società, ma anche a migliorare le funzioni di organizzazione, amministrazione e controllo nell'ambito della *governance* societaria, nonché a rafforzare l'immagine di efficienza, trasparenza ed etica commerciale che la Società stessa diffonde sul mercato.

1.5. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Il 21 giugno 2021 sono entrate in vigore le nuove "*Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*", approvate dal Ministero della Giustizia, contenenti casi pratici e indicazioni operative, che sostituiscono e integrano le precedenti Linee Guida del 2014.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria sono state identificate come linee guida di riferimento per il Modello della Società e delle Società controllate. Esse prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo² (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;

² Il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente, o sistema di controllo interno, "è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati" (v. Codice di Autodisciplina, Comitato per la *Corporate Governance*, Borsa Italiana S.p.A., 2006, pag. 35).

- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

1.6. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 codice penale, con riferimento alla punibilità dei reati commessi all'estero, si devono essere verificate (nell'Allegato B – “Articoli del Codice Penale richiamati dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2001”, sono descritte le fattispecie dei reati);
- non si procede nei confronti dell'Ente nello Stato in cui è stato commesso il fatto.

SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI DISTILLERIE MAZZARI S.P.A.

2.1. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

Distillerie Mazzari S.p.A. (nel seguito “la Società”) ha come oggetto sociale:

- L'esercizio di sidrerie, distillerie e di aziende per la distillazione di alcool e distillati;
- La produzione e il commercio di tartrato di calcio e suoi derivati;
- La produzione ed il commercio di prodotti agricoli e loro derivati;
- La produzione e il commercio di materiali e prodotti attinenti al ciclo economico oggetto della propria attività;
- L'attività di produzione e commercio di energia prodotta da qualunque tipo di fonte;
- L'attività di produzione e commercio di ammendanti, fertilizzanti e mangimi.

2.2. MODELLO DI GOVERNANCE

La corporate governance della Distillerie Mazzari S.p.A., basata sul modello tradizionale, è così articolata:

Assemblea degli azionisti, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto.

Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all'Assemblea.

Collegio Sindacale, composto da il Presidente e da due sindaci, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dallo statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione

Società di revisione, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione iscritta nell'albo speciale della Consob incaricata dall'Assemblea degli azionisti.

2.3. FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle “Aree di attività a rischio” e dei Processi strumentali/funzionali alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è condannata e fortemente contraria agli interessi della Distillerie Mazzari S.p.A.) anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito delle “Aree di attività a rischio” e dei Processi strumentali/funzionali, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle

altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la società. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai Processi strumentali/funzionali e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali. Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia di un Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quanto meno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità di un Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia.

- È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett.a) del Decreto, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett.b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda dei processi specifici di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nell'ambito dei settori "sensibili".

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società.

L'attualità

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di supervisionare all'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempili una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorquando siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

2.4. DESTINATARI

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore generale, ad eccezione di quella di membro del Collegio Sindacale;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate

operazioni, anche nell'ambito di una società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta dell'ente;

- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero o presso una società controllata per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima. Resta quindi inteso che eventuali risorse, qualora operino, anche in territorio estero, per conto o nell'interesse della Distillerie Mazzari S.p.A., devono intendersi come Destinatari del Modello e dovranno, pertanto, osservare le regole comportamentali ed i principi sanciti nel Modello di Distillerie Mazzari S.p.A..

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o società con cui la Distillerie Mazzari S.p.A. opera.

Nei contratti di fornitura, patti fra soci o partners commerciali, ecc. dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ai sensi del Decreto.

2.5. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto. Si evidenzia che nelle Parti Speciali sono state riportate le tipologie di reato presupposto, identificate nell'ambito di un'attività di mappatura delle "Aree a rischio reato" e per le quali è stato ritenuto che la Distillerie Mazzari S.p.A. sia, in via potenziale ed eventuale, esposta al rischio di commissione degli illeciti in considerazione delle attività svolte.

Al riguardo, si fa presente che la Società ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione sulle categorie di reati che, all'esito dei risultati del risk assesment effettuato risultano essere più concretamente configurabili, in considerazione delle attività svolte, del contesto imprenditoriale e dell'assetto organizzativo adottato.

Nell'ambito dei reati esclusi non ritenuti rilevanti ed applicabili alla Società si è ritenuto opportuno distinguere le seguenti due categorie:

- 1) reati la cui probabilità di realizzazione è esclusa (ad es. mutilazione di organi genitali femminili) in considerazione del contesto operativo ed organizzativo della Società (e riportati nella presente Parte Generale del Modello);
- 2) reati la cui commissione è stata giudicata "remota", considerato il contesto operativo ed organizzativo della Società nonché gli elementi di "interesse" e "vantaggio" nel compimento della condotta illecita (riportati nelle singole Parti Speciali del Modello).

È demandato al Consiglio di Amministrazione della Distillerie Mazzari S.p.A. di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposite delibere, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reato che - per effetto di altre normative o di modifiche organizzative - risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.6. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati dalla Distillerie Mazzari S.p.A. nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività sensibili³, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione

³Tramite l'analisi documentale e le interviste svolte, con i soggetti aziendali informati dell'organizzazione e delle attività svolte dalle Funzioni/Direzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate, sono identificate:

dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;

- previsione di specifici protocolli relativi ai processi strumentali/funzionali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire. Nei protocolli sono inoltre contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati stessi;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6 punto b) del Decreto;
- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 5 "Aggiornamento del Modello").

2.7. CODICE ETICO E MODELLO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

2.8. PRESUPPOSTI DEL MODELLO

Nella predisposizione del Modello, la Distillerie Mazzari S.p.A. ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati.

La Società ha altresì, tenuto conto del proprio sistema di controllo interno al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate a rischio.

-
- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, o aree di attività a potenziale rischio-reato ai sensi del Decreto;
 - i processi "strumentali/funzionali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, o processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione del reato.

Per le aree di attività ed i processi strumentali/funzionali identificati sono state individuate le potenziali fattispecie di rischi – reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, e le Funzioni/Direzioni e i soggetti aziendali (dipendenti e non) normalmente coinvolti.

Più in generale, il sistema di controllo interno della Distillerie Mazzari S.p.A. deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Distillerie Mazzari S.p.A.;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistema di qualità;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controllo interno della Distillerie Mazzari S.p.A. vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

2.9. ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO

La Società ha, pertanto, adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 in autonomia, con delibera dei propri organi amministrativi e sotto la propria responsabilità utilizzando come riferimento le Linee Guida di Confindustria identificate come linee guida di riferimento.

La Società dovrà provvedere all'istituzione di un proprio Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello secondo le procedure in esso descritte e sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto. La Società, inoltre, attraverso le competenti strutture interne dovrà informare la controllante "Lavorazione Sociale Vinacce di Modena Soc. Coop. Agr." (di seguito, per brevità, anche "Lavorazione Sociale Vinacce") circa l'avvenuta adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nonché dell'operatività dell'OdV, in sintonia con le prescrizioni del Decreto e con le Linee Guida di Confindustria.

2.10. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ “A RISCHIO”

La Società ha condotto un’attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell’ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo decreto.

È stata, dunque, condotta l’analisi delle attività aziendali della Distillerie Mazzari S.p.A. e delle relative strutture organizzative, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Direzione competente;
- analisi e studio dei processi aziendali al fine di individuare i rischi di commissione dei reati contemplati dal Decreto per ciascuno dei processi rilevati;
- approfondimento e analisi delle possibili/probabili cause del “rischio reato”;
- individuazione delle possibili modalità di realizzazione dei “rischi reato” nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi “strumentali/funzionali”);
- analisi della “storia giudiziaria” della Società al fine di rilevare l’esistenza di eventuali procedimenti penali ex D. Lgs. 231/2001;
- formalizzazione finale dell’analisi dei rischi.

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Società, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale/funzionale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori: frequenza dell’accadimento, dell’evento o dell’attività, gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati, danno di immagine derivante dalla possibile realizzazione di condotte illecite nelle attività a rischio.

Anche in considerazione delle attività caratteristiche della Distillerie Mazzari S.p.A. le aree a rischio rilevate hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti da:

- **art. 24 D. Lgs. 231/2001** (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il perseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*);
- **art. 24 bis D. Lgs. 231/2001** (*Delitti Informatici e trattamenti illecito di dati*);
- **art. 25** (*peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*);
- **art. 25 bis 1** (*Delitti contro l’industria e il commercio introdotti dalla Legge 23.07.2009 n. 99*);
- **art. 25 ter** (*Reati societari*);
- **art. 25 septies** (*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*);
- **art. 25 octies** (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*);
- **art. 25 octies.1** (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolenti di valori*);
- **art. 25 novies** (*Delitti in materia di violazione del diritto d’autore*);
- **Art. 25 decies** (*Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*);
- **Art. 25 undecies** (*Reati ambientali*);
- **Art. 25 duodecies** (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*);
- **Art. 25 quinquiesdecies** (*Reati tributari*);
- **Art. 25 sexiesdecies** (*Contrabbando*).

Sulla base degli esiti del risk assessment, non sono state rilevate attività che possono costituire occasione per la realizzazione di condotte che possono integrare le fattispecie di reato-presupposto di cui ai seguenti articoli:

- Art. 24 bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati) con riferimento alle seguenti fattispecie di reati:
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.), in quanto la società non svolge attività nel settore della certificazione di firma elettronica;
- **art. 25 bis** (*Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*): tale tipologia di reati non sono rilevabili in quanto tutte le possibili fattispecie fanno riferimento ad utilizzo di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti di riconoscimento che non rientrano nell'ambito delle attività concretamente svolte dalla Società.
- **art. 25 ter** (*Reati societari*) con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): la Società non essendo quotata non è soggetta all'obbligo di tale comunicazione;
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.): la Società non essendo sottoposta alla vigilanza delle Autorità in questione (es. CONSOB) non è esposta al rischio di commissione di tale reato.
- **art. 25 quater** (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*): il rischio di commissione di reati funzionali al finanziamento del terrorismo può concretizzarsi in misura maggiore in attività che comportano relazioni internazionali con società estere anche appartenenti a Paesi a rischio terrorismo internazionale, o in attività di vendita di servizi o attività commerciali legati all'organizzazione di eventi cui potrebbero partecipare enti religiosi, politici e culturali, attività in cui la Società non è coinvolta;
- **art. 25 quater 1** (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*): tale reato non trova applicazione in quanto la Società non dispone di strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, personale medico, locali adibiti ad uso medico chirurgico, ambiti nei quali potrebbero crearsi le condizioni per la commissione degli stessi;
- **art. 25 quinquies** (*delitti contro la personalità individuale*): con riferimento alle norme contenute negli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone), 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi) e 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) è opportuno evidenziare che il rischio di compimento di questi reati è attenuato dal fatto che Distillerie Mazzari possiede solo unità produttive industriali in Italia ed ha scelto di non terziarizzare le lavorazioni in Paesi o in aree a rischio. Un ulteriore mezzo di contrasto al compimento dei reati in esame, è la presenza di controlli nelle unità produttive da parte di organizzazioni sindacali ed altri agenzie/enti esterni (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, etc...), oltre che da parte delle funzioni di controllo interno. È inoltre garantita la tracciabilità della lavorazione: ciò significa che ogni fase è riconducibile a un soggetto di cui è comprovabile il trattamento economico.

In ogni caso tutti i componenti degli organi sociali della Società, i dipendenti, i collaboratori, i mandatarî, gli agenti, i dirigenti, i consulenti ed i partner (clienti e fornitori) devono conoscere e rispettare la normativa italiana e straniera applicabile ed il codice Etico adottato da Distillerie Mazzari che è stato redatto con la finalità anche di definire linee guida di comportamento atte a prevenire la commissione dei reati in genere.

Per quanto attiene alle fattispecie di cui agli artt. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile), 600-ter c.p. (Pornografia minorile), 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale) e 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni), attinenti alla prostituzione minorile e riguardanti il traffico del cosiddetto materiale pedopornografico, si ritiene che il rischio di compimento dei reati sia difficilmente configurabile, quantomeno a causa del tipo di attività svolta che non prevede contatti con minori.

Con riferimento al reato di detenzione o accesso a materiale pornografico (articolo 600-quater del Codice Penale) si segnala che è installato un software specializzato che inibisce l'accesso a cluster di siti internet per ciascuna categoria di utenti; l'aggiornamento della lista dei siti avviene in maniera automatica e con periodicità quotidiana. È previsto dalle procedure aziendali e dal Registro delle Attività di Trattamento che: i) non siano utilizzati i dispositivi informatici dati in dotazione al dipendente o al collaboratore per l'archiviazione di materiale estraneo all'attività lavorativa; ii) la casella di posta elettronica sia utilizzata per i soli fini lavorativi; iii) non siano connessi alla rete aziendale dispositivi informatici se non espressamente autorizzati dalla struttura IT aziendale.

Con riferimento al reato previsto dall'articolo 600-quinquies del Codice Penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), si segnala che

Distillerie Mazzari richiede l'impegno da parte dei suoi enti interni che l'organizzazione di viaggi non abbia a destinazione mete note per il turismo sessuale.

- **art. 25 sexies (Abusi di mercato):** la Società, non essendo quotata, non è soggetta alle disposizioni di cui al D. Lgs. 58/1998, parte V, titolo I bis, capo II, relativo alle comunicazioni al pubblico, che obbliga gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano a comunicare al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate relative a detti emittenti o alle società da essi controllate. Inoltre non effettua operazioni di acquisto o di vendita di strumenti finanziari, non pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
- **art. 25 undecies (Reati ambientali)** con riferimento alle seguenti fattispecie di reato, che sono state ritenute non applicabili in virtù delle attività esercitate dalla Società:
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3-bis Legge n. 150/1992);
 - Inquinamento doloso o colposo di nave battente qualsiasi bandiera ex artt. 8 (inquinamento doloso) ed ex art. 9 (inquinamento colposo) di cui al D. Lgs. 06.11.2007 n. 202 (Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).
- **art. 25 quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati):** tali tipologie di reati non sono rilevabili in quanto tutte le possibili fattispecie fanno riferimento a competizioni sportive, gioco d'azzardo e scommesse che non rientrano nell'ambito delle attività concretamente svolte dalla Società.
- **Art. 25 septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e art. 25 octiesdecies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici):** tali tipologie di reati non sono rilevabili in quanto tutte le possibili fattispecie fanno riferimento ad attività relative e connesse al patrimonio culturale / paesaggistico che non rientrano nell'ambito delle attività concretamente svolte dalla Società.

Inoltre, sulla base degli esiti del risk assessment nonché di una valutazione oggettiva e di ulteriori specifiche considerazioni basate sui seguenti elementi:

- mancanza di un concreto interesse e/o vantaggio per la Società tale da rendere ragionevolmente fondata la possibile commissione del reato;
- presenza di una forte e consolidata cultura aziendale ispirata ai più alti principi di moralità e legalità;
- esistenza di un Codice Etico e di principi comportamentali specifici cui tutti i soggetti devono attenersi nella svolgimento delle attività aziendali;
- storia aziendale che non presenta particolari profili di rischio e/o procedimenti penali a capo di soggetti apicali;

sono state escluse, nell'ambito dell'individuazione delle aree a rischio, le seguenti categorie di reato:

- **reati introdotti dalla legge 16.03.2006 n. 146** (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*);
- **art. 24 ter** (*Delitti di criminalità organizzata introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge 15.07.2009 n. 94*)⁴.

Le eventualità di commissione della seguente fattispecie di reato:

- **art. 2637 c.c.** (Aggiotaggio) è considerata estremamente remota.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. mappatura), come già sopra ricordato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I risultati dell'attività di mappatura sopra descritta, previamente condivisi con i referenti aziendali intervistati, sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle attività a rischio-reato), che illustra, anche mediante esemplificazione non esaustiva delle più frequenti modalità di commissione dei reati richiamati dal Decreto, nell'ambito delle attività della Società. Le misure preventive del Modello (protocolli, sistema sanzionatorio, ecc.) e la formazione del personale saranno invece, per quanto possibile, complete e non meramente esemplificative, nel senso che tenderanno a comprendere ogni possibile modalità di commissione dei reati.

La Matrice delle attività a rischio-reato è custodita presso la sede della Società.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nelle seguenti aree di attività aziendale:

- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività caratteristica;
- Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti;
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti / erogazione contributi e predisposizione della documentazione;
- Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sicurezza);
- Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- Adempimenti societari;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione utilizzo e manutenzione del sistema informativo aziendale;
- Gestione degli impianti nell'ambito dell'esercizio dell'attività produttiva;

⁴ Il reato di Associazione per delinquere è per sua natura un reato di possibilità diffusa di commissione ed astrattamente associabile a diverse attività aziendali.

- Gestione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva in essere presso lo stabilimento;
- Gestione delle attività di produzione, etichettatura e confezionamento di prodotti;
- Adempimenti fiscali e tributari.

Sono stati anche individuati i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi c.d. *strumentali*) e i processi che sovrintendono direttamente le attività sensibili (processi c.d. *funzionali*):

1. Gestione degli Acquisti di Beni e Servizi;
2. Gestione delle Consulenze e degli Incarichi Professionali;
3. Gestione dei finanziamenti agevolati;
4. Selezione, Assunzione e Sviluppo delle Risorse Umane;
5. Gestione di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi e Liberalità;
6. Gestione della Tesoreria e della finanza ordinaria;
7. Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo anche in occasione di verifiche ispettive;
8. Gestione del Contenzioso;
9. Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro;
10. Gestione della sicurezza informatica;
11. Predisposizione del Bilancio Civilistico;
12. Gestione dei rapporti con Revisori, Sindaci e Soci;
13. Gestione del sistema della Qualità;
14. Gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale;
15. Gestione degli adempimenti in materia tributaria;
16. Gestione dell'esecuzione dei contratti a favore di enti pubblici e privati;
17. Whistleblowing (ai sensi del *D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24*).

2.11. PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI E SPECIFICI

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- (i) esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- (ii) chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- (iii) precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- (iv) adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

Norme comportamentali

- Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano

identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;

- deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

- Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà;
- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- sono previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - le modalità operativa di gestione degli impegni di spesa;
- le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati *report di monitoraggio* che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;

- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano; il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla società di revisione eventualmente nominata e all'Organismo di Vigilanza.

Principi specifici di controllo interno

Di seguito vengono enunciati, per i processi funzionali e/o strumentali individuati precedentemente, a titolo non esaustivo, i principi di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

Gestione degli Acquisti di Beni e Servizi

- Devono esistere norme aziendali relative all'approvvigionamento di particolari tipologie di beni e servizi ovvero relative ad approvvigionamenti con particolari modalità attuative (es. con riferimento al monofornitore, o in caso di urgenza, ecc.);
- le norme aziendali devono essere ispirate, in ciascuna fase del processo, a criteri di trasparenza (precisa individuazione dei soggetti responsabili, valutazione delle richieste di approvvigionamento, verifica che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, determinazione dei criteri che saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e di esprimere le valutazioni sulle offerte tecniche ed economiche) e di tracciabilità delle operazioni effettuate;
- la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (es. pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di *vendor list* qualificate) deve essere formalizzata e autorizzata a un adeguato livello gerarchico;
- la definizione delle *short vendor list* deve essere effettuata mediante procedure trasparenti e deve essere autorizzata a un adeguato livello gerarchico;
- il ricorso alla procedura "fornitore unico" deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, deve essere adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico;
- apertura delle offerte tecniche, definizione del parere tecnico, apertura delle offerte economiche, devono essere verbalizzate e vi devono partecipare soggetti con interessi contrapposti (sia approvvigionamenti che unità richiedente);
- nei contratti di fornitura, patti fra soci o partners commerciali, deve essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto;
- devono essere formalmente definiti idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori inclusi nelle *vendor list*;
- devono essere chiaramente definite le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico).

Gestione delle Consulenze e degli Incarichi Professionali

- Deve essere prevista l'esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi del processo di gestione delle consulenze (ad es. in linea di principio non vi deve essere coincidenza di identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione);
- deve essere effettuata un'adeguata attività selettiva fra i diversi operatori di settore;

- si utilizzano idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- devono esistere adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la stipulazione dei contratti;
- sono presenti i livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza e per la certificazione/validazione del servizio reso;
- devono esistere i requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso;
- nell'impiego di consulenti esterni, nell'ambito della gestione dei rapporti con la PA, devono essere previsti dei meccanismi di verifica preventiva dell'assenza di contemporanea collaborazione sulla medesima materia con le stesse amministrazioni pubbliche (per esempio mediante auto-certificazione del consulente esterno);
- nei contratti di fornitura, patti fra soci o partners commerciali, deve essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto.

Gestione dei finanziamenti agevolati

- Tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione di finanziamenti agevolati o contributi, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, devono essere formalmente autorizzati in tal senso (es. mediante procura);
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società (es. pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, etc.) devono essere formalmente delegati in tal senso (con idonea procura, se trattasi di un dipendente della Società o, nel caso di professionista esterno, tramite espressa previsione nel contratto);
- È fatto divieto di:
 - esibire documenti e dati falsi o alterati;
 - tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori in errore nell'ambito della valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
 - rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge/normativi;
 - destinare contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.
- È fatto obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di:
 - ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
 - ottenere particolari privilegi o agevolare, tramite iniziative non trasparenti e non formalizzate sul piano aziendale, gli interessi della Società, in sede di approvazione e/o erogazione del finanziamento;
 - agevolare la posizione della Società, in sede di predisposizione degli stati di avanzamento lavori (SAL);
 - influenzare, a favore della Società, il giudizio/parere dei Funzionari degli Enti finanziatori in sede di ispezioni/controlli/verifiche.
- Qualora sia previsto il coinvolgimento di Società esterne nella predisposizione delle pratiche di richiesta, nella gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i progetti finanziati, i contratti con tali Società devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

Selezione, Assunzione e Sviluppo delle Risorse Umane

- La scelta dei Dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori avviene, a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla medesima, sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni, uguaglianza di trattamento, indipendenza, competenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata

- e tracciabile;
- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale; eventuali richieste extra budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti ai Dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate.

Gestione donazioni, omaggi e liberalità

- Deve esistere una autorizzazione formalizzata (del Presidente o del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato o di un Dirigente da questi incaricato) a conferire utilità;
- gli omaggi devono essere selezionati nell'ambito di un elenco apposito - gestito dalla direzione competente e da un soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;
- gli eventuali fornitori delle utilità devono essere scelti all'interno di una lista gestita dalla direzione competente. L'inserimento / eliminazione dei fornitori dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi. L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola utilità deve essere motivata e documentata;
- è prevista la rilevazione di operazioni (donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità) ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- nei contratti di fornitura, patti fra soci o partners commerciali, deve essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti per donazioni, sponsorizzazioni o liberalità con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte;
- sono immediatamente interrotte o, comunque, non è data esecuzione ad operazioni relative a donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità, che vedano coinvolti come beneficiari, soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- devono esistere report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi / beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- nel budget e nei consuntivi devono essere separate le spese per ciascuna tipologia di utilità.

Gestione della tesoreria

- È prevista la rilevazione e l'analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione anche con riferimento alle operazioni infragruppo in particolare dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;

- il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie) deve essere garantito con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi e verso società del Gruppo.

Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo, anche in occasione di verifiche ispettive

- Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del Responsabile della direzione interessata o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un Procuratore della società;
- le funzioni interessate dovranno dotarsi di un calendario/scadenziario per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti;
- ciascuna direzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica;
- deve essere prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
- la gestione dei rapporti con i Pubblici Funzionari in caso di visite ispettive è totalmente nella responsabilità del Responsabile di direzione competente, che gestisce i sopralluoghi dalla fase di accoglimento alla firma del verbale di accertamento;
- qualora i Pubblici Funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la Società, il Responsabile di direzione coinvolto ha l'obbligo di firmare questi verbali e di mantenerne copia nei propri uffici.

Gestione del contenzioso

- Nell'ambito della regolamentazione interna sono definiti:
 - i comportamenti che devono tenere dipendenti e/o legali esterni in considerazione della natura, qualità ed entità del contenzioso;
 - i limiti delle deleghe di spesa dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso;
 - i criteri di individuazione di legali esterni per la gestione dei contenziosi;
- l'articolazione del processo deve garantire la segregazione funzionale tra:
 - coloro che hanno la responsabilità di gestire il contenzioso, anche mediante l'ausilio di legali esterni;
 - coloro che hanno la responsabilità di imputare a budget le spese legali da sostenere;
 - coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di poteri conferiti ed il rispetto dei criteri definiti per la scelta dei legali e la natura e la pertinenza degli oneri legali sostenuti;
- è prevista la predisposizione di uno scadenziario che permetta di controllare l'intera attività esecutiva, con particolare riferimento al rispetto dei termini processuali previsti;
- è garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate.

Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro

- Sono predisposti un budget, piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;

- sono definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- sono definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i meccanismi relativi a:
 - valutazione e controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
 - definizione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
- sono definiti i meccanismi di predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi ("DVR", "DUVRI") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
- è predisposto un modello di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;
- sono individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di Salute e Sicurezza dei lavoratori nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- sono previste riunioni periodiche con la dirigenza, con i lavoratori e i loro rappresentanti;
- è prevista la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- devono essere previsti meccanismi di controllo che garantiscano l'inclusione nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Gestione della Sicurezza Informatica

Generale

- la politica sulla sicurezza delle informazioni deve esser redatta, formalmente approvata, aggiornata periodicamente e comunicata a tutto il personale aziendale; le *polices* e le procedure relative alla gestione della sicurezza delle informazioni devono esser allineate all'orientamento indicato nella politica, devono esser aggiornate periodicamente e diffuse a tutti gli utenti;
- la gestione del *back up* deve esser disciplinata da una procedura in cui siano definite le attività di *back up* per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;
- a fronte di eventi disastrosi la Società deve prevedere un piano di *Business Continuity* ed un piano di *Disaster Recovery*, al fine di garantire la continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici; le soluzioni individuate devono esser periodicamente aggiornate e testate;
- la generazione e la protezione dei log delle attività sui sistemi, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, devono esser disciplinate da apposite procedure formalizzate;
- la rilevazione e risoluzione degli incidenti di sicurezza logica deve esser regolamentata da procedure idonee in cui siano definiti i criteri di classificazione degli incidenti e livelli di escalation a seconda della tipologia dell'anomalia segnalata, sia prevista la comunicazione degli stessi ai soggetti interessati e siano condotte attività di reporting sui risultati ottenuti.

Gestione di accessi, account e profili

- I requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati, per l'accesso alle applicazioni ed alla rete devono essere individuali ed univoci;
- la procedura che definisce le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.) deve esser formalizzata e comunicata a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- l'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori deve essere regolato mediante l'esecuzione delle attività definite in una

procedura formalizzata;

- gli accessi effettuati sugli applicativi dagli utenti devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne l'ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti e devono essere attivati controlli che identificano variazioni di massa nei database aziendali;
- la gestione di account e di profili di accesso deve prevedere l'utilizzo di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; devono essere formalizzate procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super user, ecc.);
- devono essere condotte verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi; i risultati devono essere opportunamente registrati.

Gestione delle reti di telecomunicazione

- La procedura di gestione delle reti di telecomunicazione deve prevedere la definizione delle responsabilità, l'implementazione di controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati all'interno della rete e dei dati in transito su reti pubbliche, l'adozione di meccanismi di segregazione delle reti e di strumenti di monitoraggio del traffico di rete, l'implementazione di meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti;
- l'implementazione e la manutenzione di reti telematiche, la definizione di verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate, l'esecuzione di attività periodiche di vulnerability assessment ed ethical hacking devono essere definite all'interno di procedure formalizzate, al fine di individuare tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti e le modalità operative.

Gestione dei sistemi hardware

- La gestione dei sistemi hardware deve prevedere la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e regolamentare le responsabilità, le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware in una procedura formalizzata.

Gestione dei sistemi software

- La gestione dei sistemi software deve includere la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso;
- il processo di *change management* inteso come manutenzione al software o nuove implementazioni deve essere definito da procedure formali per il controllo ed il test del nuovo software rilasciato sia da personale interno che da fornitori in *outsourcing*.

Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT

- La gestione della sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture deve includere in una apposita procedura formalizzata le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- l'accesso fisico ai locali riservati in cui risiedono le infrastrutture IT deve essere garantito mediante l'utilizzo di codici di accesso, token authenticator, pin, badge, valori biometrici; devono essere effettuati controlli periodici sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse ed il ruolo ricoperto dall'utente autorizzato.

Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale

- L'utilizzo di specifiche tecniche di crittografia per la protezione e/o trasmissione delle informazioni deve essere regolamentato in una procedura formalizzata in cui siano definite le modalità operative e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione;
- deve essere implementato un sistema di gestione delle chiavi a sostegno dell'uso delle tecniche crittografiche per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi;
- devono essere predisposti ed opportunamente documentati i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni, utilizzi non autorizzati;
- devono essere formalizzate le procedure che regolamentano la gestione dell'utilizzo

della firma digitale nei documenti, disciplinandone responsabilità, livelli autorizzativi, regole di adozione di sistemi di certificazione, eventuale utilizzo ed invio dei documenti, modalità di archiviazione e distruzione degli stessi.

- La procedura di archiviazione, produzione e manutenzione di un documento informatico deve essere redatta e diffusa a tutti i soggetti che sono coinvolti nel processo di gestione di un documento informatico.

Predisposizione del Bilancio Civilistico

- Devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- devono esistere istruzioni rivolte alle Direzioni con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo in relazione alle chiusure annuali, con quali modalità e la relativa tempistica;
- devono essere effettuate una o più riunioni tra la società di revisione, il collegio sindacale, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e l'Amministratore Delegato, prima della seduta del consiglio di amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna direzione coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. La procedura concernente la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie dovrà prevedere che la mera trasmissione degli stessi comporti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi (generati in modo automatico e non automatico);
- ogni modifica ai dati contabili può essere effettuata solo dalla direzione che li ha generati;
- devono essere svolte, oltre che alle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) alle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio;
- devono esistere regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- devono essere previste regole di comportamento, rivolte agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori, che richiedano la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Gestione dei rapporti con sindaci e soci

- Devono essere disposti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili coinvolti;
- devono esistere direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il collegio sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci;
- deve esistere una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della società di revisione contabile e devono esistere regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione, nel periodo del mandato, così come previsto dalle disposizioni di legge;
- deve essere garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i soci e con il collegio sindacale.

Gestione del sistema della Qualità

- Devono essere individuati ruoli, compiti e responsabilità nonché modalità di definizione delle politiche commerciali;
- devono essere individuati ruoli, compiti e responsabilità nelle modalità di controllo di qualità dei prodotti;
- deve essere prevista una puntuale verifica, prima della messa in commercio, della corretta apposizione del nome e/o marchio e/o segno distintivo sul prodotto;
- deve essere previsto un controllo di qualità in ordine all'origine, provenienza, composizione tenuto altresì conto di altri requisiti di legge previsti per le sostanze alimentari;
- deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che preveda la verifica della completezza e correttezza delle informazioni fornite con riferimento agli ingredienti, alle qualità del prodotto, per garantire una conoscenza del prodotto da parte del consumatore.

Adempimenti in materia di tutela ambientale

È fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- adottare un sistema di gestione ambientale che garantisca la prevenzione dell'inquinamento ed il conseguimento di obiettivi e traguardi ambientali atti a realizzare un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali nel più scrupoloso rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione ambientale, anche mediante l'applicazione di procedure di sorveglianza per controllare la conformità alla politica ed agli obiettivi fissati in materia ambientale e che prevedano interventi nel caso in cui sia stata rilevata una situazione di non conformità;
- valutare e controllare gli effetti delle attività produttive sull'ambiente;
- valutare in anticipo gli effetti ambientali di tutte le nuove attività e di tutti i nuovi prodotti e processi;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;
- preservare le risorse naturali;
- effettuare la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) nel pieno rispetto della normativa ambientale in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto e dei siti di destinazione dei rifiuti;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare al Direttore di Stabilimento eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità agli uffici competenti (ad esempio in caso di sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, ecc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo contrattuale nonché legale anche dinanzi alle competenti autorità;
- allocare i propri rifiuti con il minor impatto ambientale possibile e nel modo economicamente più efficiente;
- stabilire e aggiornare procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale nell'ambiente;
- predisporre misure per garantire che i fornitori, in base alla natura del servizio/bene prestato, garantiscano il rispetto da parte loro, delle normative in materia ambientale;
- autorizzare formalmente tutti quei soggetti aziendali che gestiscono i rifiuti prodotti nello stabilimento (es. mediante procura).

Gestione degli adempimenti in materia tributaria

È fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- la Società al fine di prevenire condotte che favoriscano la commissione dei reati tributari, persegue:
 - la conduzione di corrette e tempestive determinazioni, dichiarazioni e liquidazioni delle imposte dovute per legge ed esecuzione dei connessi adempimenti;

- il contenimento del rischio fiscale, inteso come rischio di incorrere nella violazione di norme tributarie o nell'abuso dei principi e delle finalità dell'ordinamento tributario;
- la regolamentazione di tutte le attività connesse.
- Al fine di prevenire la commissione dei reati di natura tributaria devono essere rispettati i principi generali di prevenzione dalla commissione di altri reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001:
 - applicazione delle regole per l'esercizio dei poteri di firma e delle autorizzazioni in essere;
 - segregazione di poteri per le attività sensibili tra chi: richiede, esegue, controlla ed autorizza le operazioni aziendali;
 - archiviazione e tracciabilità di tutta la documentazione che ha contribuito alla formazione ed attuazione delle decisioni e delle conseguenti attività della Società;
 - compliance rispetto alle norme di legge ed ai principi di lealtà e chiarezza;
 - esecuzione di operazioni aziendali attive e passive autorizzate, verificabili, lecite, legittime, coerenti, congrue e correttamente registrate.
- In particolare nell'esecuzione delle attività sensibili alla commissione dei reati tributari:
 - i dipendenti ed i collaboratori che operano nella filiera che conduce dalle registrazioni contabili alle dichiarazioni fiscali devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni della normativa tributaria e le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria;
 - la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali devono essere condotte da personale dotato dei poteri necessari e di cui sia ricostruibile la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - ogni accesso alla rete informatica aziendale – sia intranet che internet – per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni deve avvenire con l'utilizzo di doppia chiave (user ID e password personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore;
 - devono essere utilizzati sistemi informatici tali da garantire la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione con fornitori, clienti, controparti o enti interessati, con registrazione della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire la tracciabilità dell'operazione e di eventuali variazioni successive nei sistemi gestionali e nei sistemi contabili;
 - la scelta dei fornitori di beni e di servizi deve avvenire, a cura delle funzioni competenti e destinatarie dei beni, verso soggetti chiaramente identificabili sulla base di:
 - criteri che siano in coerenza con l'attività caratteristica svolta dall'azienda;
 - oggettive motivazioni tecniche / operative, criteri di economicità;
 - un ordine esplicito di acquisto o di un quadro contrattuale condiviso dal fornitore;
 - un processo informatico che tracci tutti i passaggi dell'iter di acquisto;
 - un processo conforme al sistema procedurale interno ed alla normativa applicabile;
- la scelta di professionisti e consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- le funzioni aziendali devono sempre osservare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, con particolare riferimento alle attività di scambio di informazioni, di documentazione, di contabilizzazione e nello svolgimento delle attività gestionali;
- devono essere fornite informazioni documentali e verbali veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività. È fatto esplicito divieto di predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera;
- i documenti e gli archivi informatici devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza e devono essere mantenuti integri, protetti da eventuali sottrazioni, manipolazioni o distruzioni e l'accesso ai documenti archiviati deve sempre essere motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne e all'Organismo di Vigilanza per le attività di verifica.
- Le operazioni del ciclo passivo aziendale devono essere documentate; più in particolare:

- qualsiasi operazione di acquisizione di beni o servizi deve essere regolata da accordi o condizioni scritte, quali: contratti (cui attribuire data certa), polizze, condizioni di fornitura, durate, offerte, ordini di acquisto, richieste di acquisto, listini, etc.;
 - deve essere data piena evidenza documentale del servizio reso o del prodotto acquistato, tramite la presenza di idonei documenti (ricevute, scontrini, bolle di accompagnamento, controlli e accettazioni in ingresso dei prodotti, etc.);
 - i pagamenti devono essere effettuati con strumenti che garantiscano la tracciabilità dell'operazione (bonifico, carte di credito, etc.).
- Tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti in materia tributaria che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere formalmente delegati in tal senso (con idonea e formale procura e, nel caso di professionista esterno, anche con esplicita e formale previsione contrattuale).
 - Ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
 - L'integrità morale, la reputazione ed il buon nome delle controparti devono sempre essere verificate.

Gestione dell'esecuzione dei contratti a favore di enti pubblici e privati

È fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- eseguire i contratti di vendita dei prodotti secondo l'ordinaria diligenza astenendosi da condotte illecite o lesive dell'interesse del cliente;
- procedere nella gestione dei contratti in conformità alle regole del Sistema di Qualità aziendale;
- eseguire i controlli dei prodotti non conformi in adempimento ed esecuzione delle regole e procedure previste dal Sistema di qualità aziendale;
- eseguire, in conformità alle procedure del Sistema di qualità aziendale, (i) il controllo del prodotto; (ii) il controllo delle registrazioni di qualità; (iii) gli audit commerciali;
- per ogni contratto deve essere approntato un fascicolo contenente: (i) l'originale del contratto; (ii) la documentazione inerente; (iii) il piano / programma delle attività / consegne;
- deve essere redatta e mantenuta una analitica procedura di pricing.

Gestione degli adempimenti in materia Whistleblowing

Dal 30 marzo 2023 è in vigore il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito, per brevità, anche "Decreto Whistleblowing" o solo "Decreto WB") in attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (i c.d. Whistleblower).

Per "Whistleblowing", in particolare, si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

Distillerie Mazzari, anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, ha assunto ogni opportuna iniziativa volta a promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di Corporate Governance Integrity, garantendo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano liberi di segnalare eventuali comportamenti illeciti; inoltre, da sempre la Società presta la massima attenzione affinché la propria attività venga svolta nel pieno rispetto della normativa vigente, oltre che dei principi etici e di comportamento improntati alla correttezza, integrità e legalità delle condotte, declinati nella regolamentazione interna aziendale.

In linea con quanto sopra, Distillerie Mazzari ha sempre incoraggiato il personale e i soggetti terzi che avessero notizia di un illecito o di un atto non etico rilevante per la Società a darne comunicazione, senza temere discriminazioni o ritorsioni.

Alla luce di quanto premesso, Distillerie Mazzari ha adottato una specifica "Procedura Whistleblowing" illustrando gli strumenti che possono essere utilizzati, nell'ambito del contesto aziendale, per la segnalazione di comportamenti illeciti.

Scopo della Procedura è:

- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto

- di segnalazione;
- identificare i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
 - rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni, nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
 - informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

SEZIONE TERZA

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato sottoposto a misure di prevenzione antimafia, o condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

I componenti interni non potranno essere scelti tra dirigenti responsabili di funzioni che abbiano attinenza con le aree aziendali a rischio di reato e, in ogni caso, non dovranno appartenere alle aree di *business* aziendale.

In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi.

Il Decreto richiede che l'OdV sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il requisito dell'autonomia dell'OdV è garantito, innanzitutto, dall'assenza di ogni forma di interferenza, condizionamento o pressione da parte di qualunque componente della Società. Tale circostanza determina che l'OdV abbia, da un lato, libertà d'azione e di autodeterminazione e, dall'altro, sia dotato di poteri autonomi.

Con riguardo al primo profilo, l'OdV deve avere piena libertà nella definizione del proprio regolamento operativo e del piano di audit, nella selezione delle attività di verifica da svolgere e nell'organizzazione, in generale, del proprio lavoro.

In relazione al secondo profilo, è necessario attribuire all'OdV effettivi poteri di ispezione e di controllo. Ciò comporta che l'OdV deve avere pieno accesso ai dati e alle informazioni aziendali rilevanti e disporre di un budget adeguato.

All'autonomia occorre affiancare il requisito dell'indipendenza, che individua la necessaria condizione di assenza di conflitto di interessi e di indipendenza nei confronti della società e del management; l'autonomia, infatti, rischierebbe di essere svuotata di significato se i componenti dell'organismo di vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale dai vertici della società.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, la Distillerie Mazzari

S.p.A. ha ritenuto di istituire un Organismo di natura collegiale, interno alla Società, dotato di autonomia ed indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. In casi eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale, contabile, tecnico, provvisti dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Distillerie Mazzari S.p.A..

Con delibera del 29/04/2025, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato l'Organismo di Vigilanza, così composto:

- **Roberta Reggi**, nata a Faenza (RA) il 22/12/1971, residente a Faenza (RA) in Corso Mazzini n. 102, cap 48018, codice fiscale RGGRRT71T62D458W, con la carica di **Presidente** dell'Organismo di Vigilanza;
- **Giovanni Cartoceti**, nato a Sassocorvaro (PU), il 05/10/1969, residente a Misano Adriatico (RN) in Via A. Gramsci n.30, cap 47843, codice fiscale CRTGNN69R05I459H.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **restano in carica per un anno, dalla data di nomina** e sono in ogni caso rieleggibili.

Mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo si è inoltre dotato di un proprio regolamento, comunicato per informativa al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza individua i requisiti di indipendenza richiesti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, e definisce le cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dall'incarico.

3.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sia sull'effettività del modello organizzativo, sia sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;

- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- propone l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali (cfr. par. 5 "Aggiornamento del Modello").

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di Distillerie Mazzari S.p.A. differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati" (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con la Direzione aziendale.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale. Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce sia al Consiglio di Amministrazione, sia al Collegio Sindacale lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- nei confronti del Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, attraverso una relazione scritta;
- nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'OdV di Distillerie Mazzari S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e nelle singole Parti Speciali del Modello.

Per ciascuna "area a rischio reato" (come enunciate al precedente paragrafo 2.10) saranno identificati uno o più "Responsabili Interni" che dovranno, tra l'altro, fornire all'OdV almeno con cadenza semestrale, i flussi informativi così come dallo stesso definiti. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione "negativa".

Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di Distillerie Mazzari S.p.A.; in particolare:

- gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello;
- i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato, e precisamente OdV231@mazzarisp.com al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti. Inoltre le segnalazioni potranno essere inviate presso il seguente indirizzo:

*Organismo di Vigilanza 231 ("OdV") di Distillerie Mazzari S.p.A.
Via Giardino, n. 6 – 48020 Sant'Agata sul Santerno (RA)*

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti,

addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza, canali di segnalazione e tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)

L'art. 6 del Decreto dispone che il Modello adottato preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi, posti in capo alle Funzioni aziendali a rischio di Reato, saranno attuati quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza dell'OdV stesso e riguarderanno le anomalie riscontrate nell'ambito della propria Funzione. L'inadempimento dell'obbligo di informazione deve essere considerato come specifico illecito disciplinare.

Ai sensi del predetto art. 6, comma 2-bis (come modificato dall'art. 24, comma 5 D. Lgs. 10.03.2023 n. 24) il modello di organizzazione dell'ente deve prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione ed il sistema disciplinare.

Ai sensi di legge, la Società ha attivato un proprio canale di Segnalazione interna di cui al D. Lgs. 24/2023, che garantisce, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

In conformità con quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023 (Decreto Whistleblowing), la Società ha predisposto canali interni di Segnalazione che consentono la presentazione delle Segnalazioni per iscritto oppure oralmente.

La Segnalazione è trasmessa tramite:

- la linea telefonica di whistleblowing dedicata: n.+39 0545 915834;
- lettera raccomandata all'indirizzo: Via Giardino n. 6, Sant'Agata sul Santerno (RA) ITALY, C.A.P. 48020, all'attenzione del Responsabile delle Segnalazioni; la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al responsabile delle segnalazioni".

Su richiesta per iscritto del Segnalante, può essere fissato un incontro con il Responsabile delle Segnalazioni.

Chiunque riceva una Segnalazione al di fuori dei canali sopra indicati (ad esempio tramite e-mail o posta ordinaria) provvede a recapitare la Segnalazione con gli eventuali allegati tempestivamente e, comunque, entro e non oltre tre giorni dalla ricezione, al Responsabile delle Segnalazioni, che provvederà a gestire la Segnalazione ricevuta secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa legislativa vigente e dalla specifica procedura.

Nel caso in cui vengano segnalate violazioni del D. Lgs. 231/2001 o delle previsioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società, nella gestione della segnalazione viene coinvolto anche l'Organismo di Vigilanza ("OdV") istituito ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, in forza del ruolo di vigilanza, monitoraggio e controllo sulla corretta attuazione del Modello che il legislatore gli attribuisce.

Il Modello, in relazione agli obblighi di informazione verso l'OdV, canali di segnalazione e tutela del segnalante (c.d. "whistleblowing") deve prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare – a tutela dell'integrità dell'Ente – segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello stesso Modello di Organizzazione e Gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per
- motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

La Società ha già previsto i canali di segnalazione che consentano le segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione.

Tra i canali previsti, vi è anche l'indirizzo di posta elettronica dei componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza, il quale – essendo questi professionisti indipendenti ed essendo pertanto il loro indirizzo di posta elettronica estraneo al sistema informatico della Società – *“costituisce canale idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante”*.

SEZIONE QUARTA

4. SISTEMA SANZIONATORIO

4.1 DESTINATARI E APPARATO SANZIONATORIO E/O RISOLUTIVO

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (“CCNL”) applicato, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicato.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- Ammonizione verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
- licenziamento.

Sanzioni nei confronti dei dirigenti

- Nel caso in cui i dirigenti commettano un Illecito Disciplinare, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato ai rapporti di lavoro dei Dirigenti: in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione – o ripetute violazioni - di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa e senza preavviso.

Sanzioni nei confronti dei membri dell' Organismo di Vigilanza

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto il/i membro/i dell'Organismo di Vigilanza che ha commesso l'illecito ovvero revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'Organismo di Vigilanza che ricadono in tali categorie.

Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da Amministratori o da Sindaci della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca per giusta causa, ecc.).

Misure nei confronti di Collaboratori, Partner e Consulenti

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, Partners o Consulenti che configuri un Illecito Disciplinare potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

Misure nei confronti di dipendenti della Società Controllante che operano su mandato o nell'interesse della Distillerie Mazzari S.p.A.

In caso di illeciti disciplinari commessi da parte di risorse, appartenenti alla società controllante, che operino, anche di fatto, su mandato e nell'interesse della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà il proprio Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo, per il tramite delle strutture competenti della Società, comunicherà l'accaduto agli organi/strutture deputate della società controllante, le quali valuteranno la situazione e provvederanno ad adottare le più opportune misure sanzionatorie, in base alle normative applicabili.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Distillerie Mazzari S.p.A. ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed è gestito con i responsabili delle Direzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, Distillerie Mazzari S.p.A. si impegna a:

- diffondere il Modello nel contesto aziendale con qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo (ad es. e-mail; intranet, etc...);
- organizzare uno specifico incontro formativo con tutti i dipendenti della Società nell'ambito del quale illustrare il Decreto ed il Modello adottato.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

PARTI SPECIALI

Parte Speciale "A" - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25, 25 DECIES, 25 DUODECIES, 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere *tout court*, sono stati ritenuti di realizzabilità remota in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (c.d. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

La L. 09.01.2019 n. 3 ha determinato l'estensione del novero dei soggetti attivi del reato di corruzione previsto ai sensi dell'art. 322-bis c.p., ora rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri".

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La L. 09.01.2019 n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", tra le varie modifiche normative introdotte ha disposto l'inserimento del reato di "traffico di influenze illecite", di cui all'articolo 346-bis c.p., nel novero dei reati presupposto che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

L'attuale testo dell'art. 346 bis c.p. è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L. 09.08.2024 n. 114, a decorrere dal 25.08.2024.

La fattispecie in questione mira a sanzionare accordi e vendite di influenze funzionali alla corruzione di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio e anticipa la soglia di rilevanza penale di condotte che, pur non integrando ipotesi di corruzione, consumata o tentata, risultino tuttavia potenzialmente idonee a ledere l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione pubblica. Il fondamento della punibilità di tali condotte risiede, infatti, nell'esigenza di evitare le conseguenze illecite che potrebbero derivare, ad esempio, dall'effettivo compimento di un'attività corruttiva che tali condotte di influenza mirano a far compiere al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

L'art. 24, comma 1 (nel testo modificato, da ultimo, dalla L. 09.10.2023 n. 137 che ha convertito con modifiche il D.L. 105/2023) prevede, fra i reati presupposto, la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), ovvero il reato commesso da chiunque con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

L'art. 24, comma 1 (nel testo modificato, da ultimo, dalla L. 09.10.2023 n. 137 che ha convertito con modifiche il D.L. 105/2023) prevede, fra i reati presupposto, la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), ovvero il reato commesso da chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica

amministrazione.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

L'art. 24, comma 1 (nel testo modificato, da ultimo, dalla L. 09.10.2023 n. 137 che ha convertito con modifiche il D.L. 105/2023) prevede, fra i reati presupposto, la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), ovvero il reato commesso da chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p..

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

È opportuno notare che il reato di cui all'art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre agevolazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, utilizzando le somme ottenute per scopi diversi rispetto a quelli cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento del consumo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D. Lgs. 25.07.1998, n. 286; art. 22 comma 12 bis, art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter; art. 12 comma 5)

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: (i) numero di lavoratori irregolari superiore a tre; (ii) impiego di minori in età non lavorativa; (iii) sottoposizione di condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (art. 22, comma 12 bis D. Lgs. 25.07.1998 n. 286);

Procurato ingresso illecito di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter D. Lgs. 25.07.1998 n. 286);

Favoreggiamento della permanenza clandestina di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 12, comma 5 D. Lgs. 25.07.1998 n. 286).

Reati di contrabbando previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Il delitto di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell'ambito dell'articolo 317 c.p., ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione – ai sensi dell'art. 1, comma 75, lett. i) della L. 06.11.2012 n. 190 - del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio;

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

La fattispecie di reato viene posta in essere da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea.

A.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "A" e le correlate "attività sensibili", sono:

1. **GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI IN OCCASIONE DELL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA:**
 - Gestione dei rapporti con i funzionari degli Enti territoriali (Regione Emilia Romagna, Provincia, Comune, Enti pubblici territoriali).

2. **GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE NON CONNESSI ALL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA, ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI E ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI:**
 - Gestione dei rapporti con ASL, ARPAAE, NAS, Vigili del Fuoco e/o di altre Autorità di pubblica sicurezza e gestione delle comunicazioni e delle informazioni a esse dirette, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
 - Adempimenti di legge e gestione dei rapporti con funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) e gestione dei relativi adempimenti fiscali, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.

3. **GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI E PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE:**
 - Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti Pubblici nel corso della collaborazione finalizzata alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione all'Ente erogante, della documentazione per la richiesta di finanziamento, anche in corso di realizzazione dei progetti.

4. **GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, RELATIVI A DIPENDENTI E COLLABORATORI:**
 - Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, ASL, Ispettorato Territoriale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti Pubblici.
 - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni (esempio: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.) richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate.

5. **GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI), IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ:**
 - Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall'Organismo di Vigilanza ("OdV") in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad

esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business), o quando si accerti un'insufficienza nella mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.11), la presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- ✓ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. **24, 25 decies, 25 duodecies, 25 sexiesdecies** del Decreto);
- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo;
- ✓ porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.11), i seguenti principi:

- ✓ stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- ✓ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice etico adottato nell'ambito del Gruppo) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di

- rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
 - e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - h) alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
 - i) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
 - j) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
 - k) nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanze (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
 - l) inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di:
 - (a) esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
 - (b) sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri;
 - (c) omettere informazioni dovute;
 - m) nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.
 In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
 E' altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
 - n) nell'ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della società, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'organismo di vigilanza.

A.4 RESPONSABILE INTERNO

Per ogni area a rischio, come individuate al punto A.2, l'Amministratore Delegato della società, o un dirigente da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

A.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio,

potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Gestione degli Acquisti di Beni e Servizi;
2. Gestione delle Consulenze e degli Incarichi Professionali;
3. Gestione dei Finanziamenti Agevolati;
4. Selezione, Assunzione e Sviluppo delle Risorse Umane;
5. Gestione di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi e Liberalità;
6. Gestione della Tesoreria e della finanza ordinaria;
7. Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo anche in occasione di verifiche ispettive;
8. Gestione del Contenzioso;
9. Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
10. Gestione della Sicurezza Informatica;
11. Predisposizione del Bilancio Civilistico;
12. Gestione dei rapporti con Revisori, Sindaci e Soci;
13. Adempimenti in materia di tutela ambientale;
14. Gestione degli adempimenti in materia tributaria
15. Gestione dell'esecuzione dei contratti a favore di enti pubblici e privati;
16. Gestione degli adempimenti in materia di Whistleblowing.

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.11), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi. Una più dettagliata e completa evidenza di tali principi è delegata all'intero corpo normativo aziendale (protocolli 231, policy, procedure).

Parte speciale “B” - Reati societari

B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari”) e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere *tout court*, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) e comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)

I reati previsti dagli artt. 2621, 2621 bis e 2622 possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società.

La legge 27.05.2015 n. 69 ha riformato la disciplina delle false comunicazioni sociali, contenuta negli articoli 2621 e 2622 del codice civile, e introdotto due nuove disposizioni (artt. 2621-bis e 2621-ter) che definiscono alcune aree di non punibilità e di sostanziale attenuazione della pena, entrambe riferite alle sole società non quotate.

In linea generale, gli articoli 2621 e 2622 c.c. restano configurati come reati propri e continuano a perseguire l’esposizione ovvero l’omissione, nei documenti contabili societari, di determinati fatti materiali non rispondenti al vero, posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione, sindaci e liquidatori, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Di seguito, si evidenziano i principali aspetti di novità introdotti dalla legge n. 69/2015 rispetto alla precedente disciplina:

- entrambe le fattispecie sono configurate come delitti, distinti perché riferiti l’uno a società non quotate (art. 2621 c.c.) e l’altro a emittenti quotate e a società ad essi assimilate (art. 2622 c.c.);
- sul piano dell’elemento oggettivo: i) viene uniformata la condotta tipica dei due delitti che consiste nella consapevole esposizione od omissione di fatti materiali non rispondenti al vero e rilevanti; soltanto per le società quotate, la condotta commissiva ha ad oggetto fatti materiali, non connotati dal requisito della rilevanza (art. 2622 c.c.); ii) il carattere dell’idoneità della condotta a indurre in errore i destinatari viene confermato e rafforzato dall’avverbio “concretamente”; iii) l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, riferito ai fatti materiali non rispondenti al vero, viene eliminato; iv) si anticipa la soglia di rilevanza penale delle condotte, visto che il reato si realizza anche in assenza di un danno a soci e creditori (c.d. reato di pericolo);
- sul piano dell’elemento soggettivo: i) il dolo intenzionale dell’inganno ai soci o al pubblico viene meno; ii) il dolo specifico di conseguire un profitto ingiusto viene confermato; iii) si introduce un ulteriore elemento di caratterizzazione prevedendo che la condotta, commissiva ovvero omissiva, viene posta in essere “consapevolmente”;
- il reato è procedibile sempre d’ufficio, salva la procedibilità a querela per le società non soggette alla legge fallimentare (v. art. 2621-bis, co. 2);
- il trattamento sanzionatorio viene inasprito, anche attraverso l’eliminazione delle soglie di punibilità;
- in merito alla responsabilità ex Decreto 231 per l’illecito amministrativo derivante dal falso in

bilancio, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, le sanzioni pecuniarie risultano modificate nel modo seguente:

- per le società non quotate, da 200 a 400 quote e, in caso di fatti di lieve entità (2621-bis), da 100 a 200 quote (prima della riforma, quote da 200 a 300 e, in caso di danno a società, soci o creditori, quote da 300 a 660);
- per le società quotate, da 400 a 600 quote (prima della riforma, in caso di danno a società, soci o creditori, da 400 a 800).

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)⁵

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, la pena è aggravata.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato viene commesso dagli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti è un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell'obbligo di garanzia sull'integrità del capitale sociale. Incriminando solo l'amministratore il legislatore non ha inteso punire anche il socio beneficiario della restituzione del conferimento o della liberazione dall'obbligo di eseguire lo stesso.

L'esclusione del concorso necessario del socio non implica anche quella del concorso eventuale nelle ipotesi nelle quali il medesimo abbia tenuto una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipizzata e non sottoposta a pena e che si risolva in un contributo di partecipazione atipico rispetto alla condotta dichiarata punibile.

Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni sul concorso eventuale di persona qualora il socio non si sia limitato a trarre vantaggio dalla restituzione o dalla liberazione, ma abbiano fornito un effettivo contributo di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso dei titolari dei poteri di gestione.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

La fattispecie di reato si configura in caso di ripartizione ai soci di utili (o acconti su utili) non ancora realizzati o destinati per legge a riserva, ovvero in caso di ripartizioni di riserve anche (non formate con utili) che per espressa previsione di legge non possono essere distribuite.

Occorre porre in evidenza che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio (art. 2627, comma 2 c.c.).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Occorre evidenziare che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto (art. 2628, comma 3 c.c.).

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da

⁵ L'art. 37, comma 35, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, ha modificato l'art 2625 c.c.

cagionare danno ai creditori.

Occorre evidenziare che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato (art. 2629, comma 2 c.c.).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie di reato è costituita dalla condotta dei liquidatori nel caso in cui procedano con la ripartizione dei beni tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, procurando così un danno ai creditori.

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli altri, compiano atti non dovuti o omettano di compiere atti dovuti, in violazione degli obblighi inerenti la loro funzione oltre che degli obblighi di fedeltà, cagionando in questo modo danno alla società.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso venga offerto o promesso – da parte di chiunque - denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota sono i seguenti:

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

Tale fattispecie di reato è costituita dalla condotta di *“chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”*. Il delitto di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 cod. civ., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 61 del 2002, è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

Pone in essere questo reato chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri espedienti concretamente idonei a causare una significativa alterazione del prezzo di strumenti finanziari (quotati o non quotati).

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (articolo 54 D. Lgs. 02.03.2023, n. 19)

Il D. Lgs. 02.03.2023 n. 19 - recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.11.2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere – all'art. 55, comma 1 lett c) ha disposto che all'art. 25 ter, comma 1 del D. Lgs. 231/2001, è inserita la lettera “s-ter”, la quale prevede per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. L'art. 24 comma 1 del D. Lgs. n. 19/2023 prevede che chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 D. Lgs. 19/2023, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette

informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 24 comma 2 del D. Lgs. n. 19/2023 prevede che in caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis c.p., ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)

Per tutti i reati previsti dal paragrafo B.1, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

B.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ai fini della presente Parte speciale "B" del Modello, e le correlate "attività sensibili", risultano essere le seguenti:

1. Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio:
 - Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
 - Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico.
 - Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
2. Gestione degli adempimenti societari:
 - Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
 - Tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili e sociali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall'Organismo di Vigilanza in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business), o quando si accerti un'insufficienza nella mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.11), la presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- (i) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- (ii) violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.11), i seguenti principi:

- I. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- II. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- III. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- IV. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- f) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- g) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- h) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
- i) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- j) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B.4 RESPONSABILE INTERNO

Per ogni area a rischio, come individuate al punto B.2, l'Amministratore Delegato della società, o un dirigente da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

B.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Predisposizione del Bilancio Civilistico;
2. Gestione dei Rapporti con Revisori, Sindaci e Soci.

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.11), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi. Una più dettagliata e completa evidenza di tali principi è delegata all'intero corpo normativo aziendale (protocolli 231, policy, procedure).

Parte Speciale “C” - Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte speciale “C”, si provvede qui di seguito a fornire l’elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-septies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

Con riferimento a tale tipologia di reati, tutte le fattispecie di reato contemplate dal Decreto, come di seguito descritte, sono da considerarsi potenzialmente realizzabili.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale. Il comma 2 dell’art. 589 c.p. e il comma 3 dell’art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell’art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella.

Con riferimento alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell’interesse per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto. Quanto alle “norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell’evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all’art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l’impresa è tenuta a tutela dei lavoratori.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore (cd. “posizioni di garanzia”) si segnalano: il datore di lavoro; il dirigente; il preposto e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f) del D. Lgs. 81/2008.

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 81/2008).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero

la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.)

C.2 AREE A RISCHIO

Tutte le Aree aziendali sono potenzialmente a rischio di inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.11), la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001);
- ✓ violare i principi previsti nella presente parte speciale.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e quindi gestire – i rischi lavorativi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 nonché a tutte le numerose procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro.

C.4 RESPONSABILE INTERNO

Relativamente a tale tipologia di reati, nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (Responsabile Interno).

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello;

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

C.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il processo "Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro" è stato individuato come quello nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato.

Relativamente a tale processo, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.11), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività dello stesso.

Una più dettagliata e completa evidenza di tali principi è delegata all'intero corpo normativo aziendale (protocolli 231, policy, procedure).

Parte Speciale “D” - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO ED IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI (i) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO) E (ii) IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati agli artt. 25-octies e 25-octies.1 del Decreto. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Con riferimento a tale tipologia di reati, le seguenti fattispecie di reato contemplate dal Decreto, come di seguito descritte, sono da considerarsi potenzialmente realizzabili.

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ART. 25-OCTIES (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi *“fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”*.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per *“acquisto”* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene; il termine *“ricevere”* sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza, mentre per *“occultamento”* si intende il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività finalizzata a mettere in contratto l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”*.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale – ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte. Per la configurabilità del reato è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette,

purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e, secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque *“Fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel quarto comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”*.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “ripuliti” (conformemente alla definizione di riciclaggio contenuta nella legislazione inglese *“money laundering”* e francese *“blanchiment d'argent”*) e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per *“sostituzione”* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; il *“trasferimento”* consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali, mentre le *“operazioni”* idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza possono essere considerate (tutte) quelle in grado di intralciare l'accertamento, da parte della autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Per quanto attiene la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione, la condotta omissiva può essere fatta rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”*.

L'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro o di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro.

Per quanto concerne invece il grado del dolo la Giurisprudenza (di merito e di legittimità) ha più volte chiarito come il reato in argomento possa ritenersi integrato anche a titolo di dolo eventuale, allorché il soggetto attivo del reato, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che ne possono derivare, accetta che il fatto di reato possa verificarsi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, ecc.)

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

In questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 186/2014, approvata per disciplinare il meccanismo della cd. *voluntary disclosure*, diretto a favorire il rientro dei capitali detenuti all'estero. Il reato (nuovo art. 648-ter.1, c.p.) punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto (di seguito, anche "reato-base") che lo stesso ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

Al contempo, si prevede la non punibilità delle condotte di mero utilizzo o godimento personale della provvista illecita, in linea con l'assunto per cui tali ipotesi costituiscono la naturale prosecuzione del reato-base (il c.d. *post factum non punibile*). Infatti, se il solo godimento delle utilità illecite fosse oggetto di autonoma sanzione, verrebbe duplicata la risposta sanzionatoria in relazione a condotte che sono riconducibili allo stesso fatto di reato e che, quindi, esprimono un disvalore penale unitario. Inoltre, l'autoriciclaggio è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 (art. 25-octies). La disciplina della nuova fattispecie mira, in via principale, a rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità economica e al riutilizzo delle risorse di provenienza illecita, nonché a incentivare l'adesione alla *voluntary disclosure*, poiché la punibilità per autoriciclaggio è esclusa per coloro i quali si avvalgono di tale meccanismo.

Per quanto riguarda l'eventuale responsabilità dell'ente, sono applicabili le stesse sanzioni che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di cui allo stesso art. 25-octies).

REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL'ART. 25-OCTIES.1 (Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

L'art. 512-bis c.p. sanziona "*chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale*".

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota sono i seguenti:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

L'art. 493-ter c.p. sanziona "*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti*" e "*chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi*".

Frode informatica, nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)

Il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.) è commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; il fatto assurge a reato presupposto ai sensi dell'art. 25-octies.1 comma 1 lett. b) del Decreto, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640-ter, comma 2 c.p., ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

D.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "D" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari:
 - Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria.
2. Approvvigionamento di beni e servizi.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business), o quando si accerti un'insufficienza nella mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.11), la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 octies e 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001);
- ✓ fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ✓ effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ✓ violare i principi previsti nella presente Parte Speciale;
- ✓ trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 5.000,00;
- ✓ emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 5.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- ✓ girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- ✓ effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta da parte del Direttore Amministrativo;
- ✓ effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- ✓ effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;

- ✓ acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

D.4 RESPONSABILE INTERNO

Per ogni area a rischio, come individuate al punto D.2, l'Amministratore Delegato della società, o un dirigente da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

D.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Gestione della Tesoreria e della finanza ordinaria;
2. Gestione degli Acquisti di Beni e Servizi.

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.11), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi. Una più dettagliata e completa evidenza di tali principi è delegata all'intero corpo normativo aziendale (protocolli 231, policy, procedure).

Parte Speciale "E" - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis) e delitti in materia di violazione al diritto d'autore (art. 25 novies)

E.1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTI ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, INTRODOTTI DALLA L. 18.03.2008 n. 48, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 28.06.2024 n. 90) ED IN VIOLAZIONE AL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D. Lgs. 231/2001, INTRODOTTI DALLA L. 23.07.1999, n. 99)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all'art. 24-bis e 25-novies del Decreto, e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere *tout court*, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione

competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I reati - che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si verifica in caso di falsificazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato consiste nella fraudolenta intercettazione, interruzione o impedimento di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si consiste nella fraudolenta installazione di apparecchiature volte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici di terzi soggetti, anche nel caso in cui con l'installazione dell'apparecchiatura non si sia giunti al risultato voluto per errori nella montatura della stessa o per la presenza di vizi ineliminabili.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deteriorazione di informazioni, dati o programmi di soggetti terzi non facenti parte della Pubblica Amministrazione o non di pubblica utilità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter del c.p.)

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deteriorazione di informazioni, dati o programmi di soggetti terzi facenti parte della Pubblica Amministrazione o comunque di pubblica utilità, ovvero le cui funzioni siano fruibili dalla collettività (a prescindere dalla proprietà pubblica o privata degli stessi).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater);

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deterioramento di programmi o sistemi informatici di soggetti terzi, anche per esempio attraverso l'invio di virus a distanza con l'utilizzo di "e-mail infette".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deterioramento di programmi o sistemi informatici di pubblica utilità, anche per esempio attraverso l'invio di virus (o altri dati maligni) a distanza con l'utilizzo di "e-mail infette".

Estorsione (mediante le condotte di cui all'art. 629, comma 3 c.p.)

La fattispecie è configurata nel caso in cui chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi telematici ed informatici (art. 615-quater c.p.);

Il reato si configura nell'ottenimento abusivo, riproduzione, diffusione, comunicazione, consegna di password, codici di accesso, parole chiave o altri mezzi di accesso a un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, nonché nel fornire a terzi istruzioni o indicazioni idonee a detto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);

Il reato si concretizza nella introduzione abusiva in sistemi informatici protetti, con superamento delle barriere (fisiche o logiche) di protezione. Il reato si configura altresì nel caso in cui a seguito di una introduzione casuale oppure parzialmente autorizzata (con limiti temporali o di modalità di permanenza) l'accesso permanga oltre i limiti consentiti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

Il reato si configura con la produzione, diffusione, comunicazione ad altri di programmi informatici, apparecchiature o altri dispositivi (software o hardware) utili per il danneggiamento illecito di un sistema informatico o telematico o delle informazioni in esso contenute, nonché per l'interruzione del funzionamento, anche limitata o temporanea, dello stesso.

Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati (Art. 171-bis, 1° e 2° comma L. 633/41)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Il comma 2 dell'art. 171-bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (Art. 171 L. 633/1941 1° comma, lettera a-bis e 3° comma)

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a bis, sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera.

Reati in materia di opere dell'ingegno (Art. 171-ter L. 633/1941)

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Occorre evidenziare che l'art. 3, comma 1 della L. 14.07.2023 n. 93, con decorrenza dal 08.08.2023, ha aggiunto all'art. 171-ter, comma 1 la lettera h-bis), che punisce chi abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 85-bis TULPS, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Perché sia integrato il reato de quo, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma.

Campo di applicazione della pena di cui all'art 171-ter (Art. 171-septies L. 633/1941)

La norma punisce i produttori o gli importatori di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis L. 633/1941, che non comunicano (ovvero dichiarano falsamente l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 181-bis) alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti stessi.

Pene relative a fattispecie di utilizzo a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (Art. 171-octies L. 633/1941)

La norma punisce chiunque fraudolentemente produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive (cd. decoder) ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Sono da intendersi ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11 D.L. 105/2019, così come convertito dalla Legge 133/2019).

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

E.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "E" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

1. Gestione utilizzo e manutenzione del sistema informativo aziendale:

- Gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business), o quando si accerti un'insufficienza nella mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.11), la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis del d.lgs. 231/2001);
- ✓ violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

Inoltre la Società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte speciale "E" e considerati, in via potenziale, applicabili alla Società, ha previsto i seguenti principi di controllo che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, essere implementati in specifiche procedure aziendali:

1. deve essere vietata l'installazione e l'utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing;
2. deve essere vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di software applicativo non autorizzato ed in assenza di licenza d'uso;
3. devono essere predisposti meccanismi di controllo, anche automatico, per il rispetto dei divieti di cui sopra.

E.4 RESPONSABILE INTERNO

Per ogni area a rischio, come individuate al punto E.2, l'Amministratore Delegato della società, o un dirigente da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

E.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il processo "Gestione della Sicurezza Informatica" è stato individuato come quello nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli

strumenti per la commissione delle fattispecie di reato.

Relativamente a tale processo, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.11), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi. Una più dettagliata e completa evidenza di tali principi è delegata all'intero corpo normativo aziendale (protocolli 231, policy, procedure).

Parte Speciale “F” - Reati contro l’industria e il commercio

F.1.LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-bis.1 del D.lgs.231/2001. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Risponde di tale delitto chiunque adopera violenza (uso di qualsiasi energia fisica su una cosa per effetto della quale la cosa venga danneggiata o trasformata, o ne venga mutata la destinazione) sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti (qualsiasi artificio o raggio capace di trarre in inganno) per impedire o turbare l’esercizio di una industria o di un commercio, se il fatto non costituisce più grave reato. Tanto la violenza che il mezzo fraudolento devono essere idonei a turbare l’altrui attività commerciale o ad impedirne lo svolgimento.

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La condotta consiste nel consegnare all’acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta. Non è necessario che si tratti di un contratto di compravendita, potendo realizzarsi mediante qualunque contratto che comporti la dazione di una cosa mobile da un soggetto ad un altro.

Per “cosa mobile” si intende un bene materiale, ad esclusione del denaro, dei diritti su beni immateriali; sono esclusi anche i medicinali, tutelati dall’art. 445 c.p..

La non conformità tra il pattuito e il consegnato può dipendere da diversità di genere o specie, di origine, di provenienza, di qualità, che si riscontra in tutti i casi in cui tra la cosa pattuita e quella consegnata vi è divario di pregio o di utilizzabilità; diversità di quantità, in tutti quei casi in cui sia consegnata una cosa diversa per numero, peso o misura di quella pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l’ordine economico.

Per “porre in vendita” si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per “mettere altrimenti in commercio” si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito. Oggetto dell’azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione “sostanze alimentari” è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall’industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso). La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un’apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un’alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche

o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I reati la cui commissione è stata ritenuta possibile ma remota, sono i seguenti:

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Risponde di tale delitto chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza (impiego di energia fisica sulla persona o sulle cose) o minaccia (prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante). Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la stessa attività o attività con essa simile.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La norma punisce chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci si consuma nel momento in cui l'opera e il prodotto vengono posti in vendita o messi altrimenti in circolazione e, pertanto, l'elemento oggettivo del delitto deve essere ritenuto sussistente sia allorché si sia materialmente realizzata la *traditio* della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata una mera attività di porre in vendita, mettendo cioè semplicemente la cosa a disposizione dei potenziali acquirenti. L'elemento oggettivo del reato consiste nella messa in vendita di merce con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno gli eventuali compratori sulla origine, provenienza o qualità del prodotto.

Nel caso di vendita di prodotti industriali con il marchio contraffatto (ad es. cinture Armani), trova applicazione l'ipotesi di reato di cui all'art. 474 c.p. e non quella dell'art. 517 c.p..

Porre in vendita con la dicitura "made in Italy" un prodotto che non può considerarsi di origine italiana integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto e punito dall'art. 517 c.p..

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10.02.2005, n. 30) dando luogo ai cosiddetti titoli di proprietà industriale, la cui usurpazione (o più semplicemente violazione), finalizzata a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti è fra le condotte penalmente represses dalla previsione in commento.

F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "F" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

1. Gestione delle attività di produzione, vendita ed imbottigliamento:

- Gestione della qualità del prodotto (caratteristiche del prodotto a norma di legge);
- Gestione del processo di imbottigliamento (compresa le attività di etichettatura)

eseguita sia in proprio, sia, eventualmente, in conto lavorazione di distillati e liquori di ogni genere;

- Gestione dell'esecuzione dei contratti a favore di enti pubblici e privati

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business), o quando si accerti un'insufficienza nella mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art 25 bis.1 del Decreto);
- ✓ fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte speciale;
- ✓ effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ✓ violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

È fatto obbligo ai soggetti, come sopra individuati, di:

- a) rispettare la legge e le procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla produzione e alla messa in vendita di prodotti, in modo da garantire al consumatore una rappresentazione chiara e fedele sul prodotto della Società;
- b) osservare le norme di legge poste a tutela del consumatore.

F.4 RESPONSABILE INTERNO

Per le aree a rischio identificate, l'Amministratore Delegato della società, o un dirigente da questi incaricato, nomina un soggetto interno (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

F.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Gestione del sistema della Qualità.

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.11), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi. Una più dettagliata e completa evidenza di tali principi è delegata all'intero corpo normativo aziendale (protocolli 231, policy, procedure).

Parte Speciale “G” - Reati Ambientali

G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “G”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-undecies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)

È punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” di “(...) *acque o dell’aria, (...) del suolo o del sottosuolo (...) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*”. La pena è aumentata “*quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette*”.

Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)

La legge punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, intendendosi per tale “*alternativamente (...) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema (...) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (...) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (...)*” inoltre la pena è aumentata “*Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette*”.

Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

Con riferimento ai reati di cui al precedente articolo di “Inquinamento ambientale” e “Disastro ambientale” le pene sono diminuite se “*Se taluno dei fatti (...) è commesso per colpa*” e se “*dalla commissione dei fatti (...) deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale*”.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

Quando l’associazione di cui all’articolo 416 c.p. ((Associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniera) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente) ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.); l’art. 260 D. Lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) è stato abrogato dall’art. 7, D. Lgs. 01.03.2018, n. 21 con decorrenza dal 06.04.2018; ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto i richiami alla disposizione abrogata, ovunque presenti, si intendono riferiti alla corrispondente disposizione del codice penale.

La norma punisce “*chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ... Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni ...*”.

Il reato, che può essere commesso da “chiunque” (anche se nella pratica può assumere di fatto

carattere associativo e di criminalità organizzata), è punibile a titolo di dolo specifico e concerne qualsiasi attività di gestione dei rifiuti ivi incluse quelle di commercio ed intermediazione. La quantità di rifiuti gestita deve essere ingente - anche con riferimento al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni e nonostante i quantitativi delle singole operazioni possano essere qualificati come modesti. L'ingiusto profitto perseguito dall'agente è configurabile anche nella semplice riduzione dei costi aziendali. Per l'integrazione del reato non è richiesto né il compimento della condotta in mancanza di un'autorizzazione o in sua violazione né il verificarsi di un danno ambientale o la minaccia di tale danno.

Sanzioni penali in materia di scarico di acque reflue (Articolo 137 del D.lgs. 152/2006)

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera a), del Decreto contempla i reati di cui all'art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 del D.lgs. 152/2006 in tema di scarichi di acque reflue industriali.

Deve intendersi come "scarico", ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. ff) del D.lgs. 152/2006, *"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114"*.

Le "acque reflue industriali" sono invece definite dall'art. 74, comma 1, lett. h) del D.lgs. 152/2006 come *"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"*.

Esiste un orientamento giurisprudenziale univoco e confermato anche da una sentenza della Corte di Cassazione del 2011 (Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2011, n. 36979) che ritiene qualificabili come "acque reflue industriali" le acque meteoriche che, cadendo su luoghi aziendali in cui si verifica il deposito di sostanze in forma solida (es. polveri) o liquida (es. oli), defluiscono nei vari corpi recettori (Cass. pen., sez. III., 11 ottobre 2007, n. 40191). Anche alcune normative Regionali qualificano le acque meteoriche di dilavamento come acque reflue industriali in presenza di certi requisiti.

L'art. 137 D.lgs. 152/2006 contempla una pluralità di ipotesi di reato (commi 2, 3, 5, 11 e 13) a tutela l'ambiente con particolare riferimento agli scarichi di acque reflue industriali. Tali reati possono essere commessi da "chiunque", ancorché sia ragionevole ritenere che il fatto tipico possa essere rimproverato a coloro che hanno un reale potere, anche se meramente di fatto, di gestione dello scarico.

Tali reati sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa. In particolare l'art. 137 del D.lgs. 152/2006, sanziona:

a) alcune condotte relative a scarichi (in rete fognaria, nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ed in particolare:

- in relazione agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, sia l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione sia la prosecuzione o il mantenimento di detti scarichi in costanza di sospensione o revoca dell'autorizzazione o di decadenza della stessa decorso il termine di sei mesi senza che sia stata rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione per il quale è stata presentata regolare richiesta (art. 137, comma 2, D.lgs. 152/2006);
- al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 137 comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (art. 137, comma 3, D.lgs. 152/2006);
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente D. Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, (art. 137, comma 5, D.lgs. 152/2006);

b) condotte relative allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque reflue, in particolare:

- l'inosservanza dei divieti di scarico diretto al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006, sopra integralmente trascritti (art. 137, comma 11, D.lgs. 152/2006). Tale divieto di scarico riguarda non solo le acque reflue industriali ma anche

le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia, domestiche e assimilate alle domestiche. Lo scarico al suolo ove autorizzato deve essere convogliato in corpi idrici superficiali;

c) condotte relative agli scarichi in mare da parte di navi o aeromobili, in particolare:

- lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (art. 137, comma 13, D.lgs. 152/2006). Per "scarico" in questa particolare fattispecie, non si deve fare riferimento alla nozione tecnica esaminata nelle pagine che precedono, ma al generale "sversamento".

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato è commessa, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, da "chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216";

Combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato - introdotta dall'art. 3, comma 1, D.L. n. 136/2013, così come modificato dalla Legge di conversione n. 6/2014 - è commessa da "chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica" (Art. 256-bis, comma 1).

Il comma 3 dell'art. 256-bis dispone che "La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Bonifica dei siti (Art. 257 D. Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato è commessa da "Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio ... se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti". Ai fini dell'integrazione del reato è necessario il verificarsi dell'evento di danno dell'inquinamento con il superamento della concentrazione della soglia di rischio previste ex lege. L'omessa bonifica può essere ritenuta integrata anche nel caso in cui il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione. La comunicazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 è dovuta in occasione di qualsiasi evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e, dunque, a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione previste dalla legge; essa inoltre, è necessaria anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale; tale comunicazione deve essere tempestiva e consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese. Anche tale reato, punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, può essere commesso da "chiunque", sebbene di esso risponde solo il responsabile dell'inquinamento. La fattispecie di omessa comunicazione di cui all'art. 257, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 152/2006 concerne solo il responsabile dell'inquinamento.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4 D.Lgs. 152/2006)

La norma prevede che si applichi la pena di cui all'articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) "... a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,

fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto". Il reato in analisi può essere commesso dal soggetto incaricato di svolgere le analisi sui rifiuti ivi inclusi i laboratori interni all'ente ovvero, nel caso previsto dall'ultima parte della norma in esame, dal trasportatore. Il reato è punibile solo a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l'evento consegua alla propria azione od omissione

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006)

La norma prevede che *"chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi"*. Il riferimento al regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 ("reg. 259/1993"), oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 4 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni ed integrazioni ("reg. 1013/2006"). La definizione di "traffico illecito" contenuta nel Reg. 259/1993, è oggi sostituita dalla definizione di "spedizione illegale" di cui all'art. 2, n. 35 del reg. 1013/2006. La presente disposizione punisce qualsiasi ipotesi di effettuazione di una "spedizione illegale" e, dunque: a) in violazione delle regole in materia di notifica preventiva; b) in mancanza di autorizzazione; c) con autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; d) in modo diverso da quello dichiarato nella documentazione di accompagnamento; f) in violazione di uno dei divieti di esportazione; g) in violazione di alcuni obblighi relativi alla procedura degli "obblighi generali di informazione" di cui all'art. 18 del reg. 1013/2006 in relazione ai rifiuti inclusi nel c.d. "elenco verde" di cui agli Allegati III, IIIA e IIB del reg. 1013/2006 ed ai rifiuti destinati alle analisi da laboratorio; quale norma di chiusura, in ogni caso in cui il trattamento risulti in contrasto con la normativa comunitaria e internazionale. Il reato, punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, può essere commesso da "chiunque", sebbene sia ragionevole immaginarne la commissione solo ad opera di uno dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti.

Reati connessi alle emissioni in atmosfera (Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006)

La disposizione, per l'esplicito rinvio al comma 2 del medesimo art. 279, comma 5 del D.lgs. 152/2006 punisce *"chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo ... Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione"*.

La norma si rivolge a coloro i quali sono titolari di autorizzazioni o, comunque, destinatari dei precetti richiamati dall'art. 279, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e sanziona il superamento dei valori limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla legge se accompagnata alla violazione – sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa - dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte V del D.lgs.152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del D.lgs. 152/2006 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, anche se afferenti ad adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive ex art. 3 Legge n. 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente);

L'art. 3 L. 549/1993, comma 6 prevede che "Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

I reati la cui commissione è stata ritenuta possibile ma remota, sono i seguenti:

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)

La legge punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque *"abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività"*. Le pene sono aumentate se tali fatti hanno procurato il "pericolo di compromissione o deterioramento (...) delle acque o dell'aria, (...) del suolo o del sottosuolo (...) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna" nonché se *"dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle"*

persone".

G.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "G" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", è:

1. Gestione dei rifiuti derivanti dal processo produttivo in essere presso gli stabilimenti.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business), o quando si accerti un'insufficienza nella mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello.

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- c) fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- d) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.11), la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- ✓ abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- ✓ conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- ✓ miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- ✓ violare l'obbligo di provvedere, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- ✓ violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- ✓ effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- ✓ falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del RENTRI.

G.4 RESPONSABILE INTERNO

Per ogni area a rischio, come individuate al punto G.2, l'Amministratore Delegato della società, o un dirigente da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le

regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello;

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

G.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Adempimenti in materia di tutela ambientale ai sensi del D. Lgs 121/2011 e s.m.i..

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.11), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi. Una più dettagliata e completa evidenza di tali principi è delegata all'intero corpo normativo aziendale (protocolli 231, policy, procedure).

Parte Speciale “H” - Reati Tributari

H.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “H”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-quinquiesdecies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10.03.2000, n. 74)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (Art.2, comma 1 D. Lgs. n. 74/2000).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria (Art.2, comma 2 D. Lgs. n. 74/2000).

Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (Art.2, comma 2-bis D. Lgs. n. 74/2000).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10.03.2000, n. 74)

Fuori dai casi previsti dall’articolo 2 D. Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1 dell’art. 3 D. Lgs. n. 74/2000, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (Art. 4, D. Lgs. 10.03.2000, n. 74)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 D. Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è

superiore a euro due milioni (Art. 4, comma 1),

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali (Art. 4, comma 1-bis).

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (Art. 4, comma 1-ter).

Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 10.03.2000, n. 74)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila (Art. 5, comma 1).

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila (Art. 5, comma 1-bis).

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (Art. 5, comma 2).

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10.03.2000, n. 74)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1).

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato (Art. 8, comma 2).

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (Art. 8 comma 2-bis).

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10.03.2000, n. 74)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. 10.03.2000, n. 74)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro (Art. 10-quater, comma 1).

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (Art. 10-quater, comma 2).

La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito (Art. 10-quater, comma 2-bis).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10.03.2000, n. 74)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni (Art. 11, comma 1).

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni (Art. 11, comma 2).

Occorre evidenziare che il D. Lgs. 75/2020 ha inserito all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto il comma 1 bis il quale include fra i reati presupposto la dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), l'omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) e l'indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000); Il testo del comma 1-bis del Decreto, così come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 156/2022 recita:

“1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”

H.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “H” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, è:

1. Gestione degli adempimenti tributari.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio dovranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business), o quando si accerti un'insufficienza nella mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello.

H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.11), la presente Parte Speciale prevede i seguenti principi nell'esecuzione delle attività sensibili alla commissione di reati tributari:

- ✓ i dipendenti ed i collaboratori che operano nella filiera che conduce dalle registrazioni contabili alle dichiarazioni fiscali devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni della normativa tributaria e le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria;
- ✓ la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali devono essere condotte da personale dotato dei poteri necessari e di cui sia ricostruibile la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- ✓ ogni accesso alla rete informatica aziendale – sia intranet che internet – per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni deve avvenire con l'utilizzo di doppia chiave (user ID e password personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore;
- ✓ devono essere utilizzati sistemi informatici tali da garantire la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione con fornitori, clienti, controparti o enti interessati, con registrazione della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire la tracciabilità dell'operazione e di eventuali variazioni successive nei sistemi gestionali e nei sistemi contabili;
- ✓ la scelta dei fornitori di beni e di servizi deve avvenire, a cura delle funzioni competenti e destinatarie dei beni, verso soggetti chiaramente identificabili sulla base di:
 - criteri che siano in coerenza con l'attività caratteristica svolta dall'azienda;
 - oggettive motivazioni tecniche / operative, criteri di economicità;
 - un ordine esplicito di acquisto o di un quadro contrattuale condiviso dal fornitore;
 - un processo informatico che tracci tutti i passaggi dell'iter di acquisto;
 - un processo conforme al sistema procedurale interno ed alla normativa applicabile;
- ✓ la scelta di professionisti e consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- ✓ le funzioni aziendali devono sempre osservare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, con particolare riferimento alle attività di scambio di informazioni, di documentazione, di contabilizzazione e nello svolgimento delle attività gestionali;
- ✓ devono essere fornite informazioni documentali e verbali veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività. È fatto esplicito divieto di predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera;
- ✓ i documenti e gli archivi informatici devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza e devono essere mantenuti integri, protetti da eventuali sottrazioni, manipolazioni o distruzioni e l'accesso ai documenti archiviati deve sempre essere motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne e all'Organismo di Vigilanza per le attività di verifica.

H.4 RESPONSABILE INTERNO

Per ogni area a rischio, come individuate al punto H.2, l'Amministratore Delegato della società, o un dirigente da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;

- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello;

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

H.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Adempimenti in materia tributaria di tutela ambientale ai sensi del D. Lgs 74/200 e s.m.i..

Relativamente a ogni processo strumentale/funzionale individuato, nella Parte Generale del presente Modello (cfr. 2.11), sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi. Una più dettagliata e completa evidenza di tali principi è delegata all'intero corpo normativo aziendale (protocolli 231, policy, procedure).

ALLEGATI

Allegato A – Fattispecie dei Reati

Sono elencati, di seguito, tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 suddivisi per singolo articolo del Decreto.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 del Decreto).
 - malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
 - frode informatica (art. 640 ter c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto):
 - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter del c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.);
 - Estorsione (mediante le condotte di cui all'art. 629, comma 3 c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi telematici ed informatici (art. 615-quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
 - Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11 D.L. 105/2019, così come convertito dalla Legge 133/2019).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):

- Associazione per delinquere, se l'associazione è diretta a commettere talune dei delitti elencato nell'art. 416, comma 6 c.p. (art. 416, comma 6 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a) numero 5 c.p.p.).

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 del Decreto):

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Peculato (art. 314, comma 1 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

7. Reati societari (art. 25 ter del Decreto):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, del Decreto).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).
11. Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto):
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).
12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 del Decreto):
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
 - Frode informatica (art. 640 ter c.p.);

- Trasferimento fraudolenti di valori (art. 512 bis c.p.).

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/1941);
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis Legge 633/1941);
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171 ter Legge 633/1941);
- Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies Legge 633/1941);
- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge 633/1941).

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

17. Reati Ambientali (art. 25 undecies del Decreto):

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.); l'art. 260 D. Lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) è stato abrogato dall'art. 7, D. Lgs. 01.03.2018, n. 21 con decorrenza dal 06.04.2018; ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto i richiami alla disposizione abrogata, ovunque presenti, si intendono riferiti alla corrispondente disposizione del codice penale;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006);
- Combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis D. Lgs. 152/2006)
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D. Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3 Legge 549/1993).
- Reati in materia di tutela di specie animali in via di estinzione (artt. 1, 3 bis Legge 150/1992);

- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007).

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto):

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: (i) numero di lavoratori irregolari superiore a tre; (ii) impiego di minori in età non lavorativa; (iii) sottoposizione di condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (art. 22, comma 12 bis D. Lgs. 25.07.1998 n. 286);
- Procurato ingresso illecito di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter D. Lgs. 25.07.1998 n. 286);
- Favoreggiamento della permanenza clandestina di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 12, comma 5 D. Lgs. 25.07.1998 n. 286).

19. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p., come previsto dalla Tabella "A" del D. Lgs. 1 marzo 2018| n. 21, che ha abrogato l'art. 3 L. 654/1975).

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto):

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/1989).

21. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);

22. Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto):

- reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septesdecies del Decreto):

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 218 quaterdecies c.p.);

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.).
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 octiesdecies del Decreto):
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

Allegato B - Articoli del Codice Penale richiamati dall'art 4 del D. Lgs. 231/2001

Art. 7 "Reati commessi all'estero"

Punibilità incondizionata per il cittadino o lo straniero che commette all'estero:

- a) delitti contro la personalità dello Stato,
- b) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto,
- c) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano,
- d) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla propria funzione,
- e) ogni altro reato per il quale specifiche disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 "Delitto politico commesso all'estero"

Punibilità per il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico (ossia un delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino o ancora un delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici), su richiesta del Ministro della Giustizia o a querela della persona offesa se si tratta di reato perseguibile a querela di parte.

Si fa presente che non vi sono reati ex d.lgs. 231/2001 qualificabili come "delitti politici".

Art. 9 "Delitto comune del cittadino all'estero"

Punibilità per il cittadino che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all'estero un reato per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se questi si trova nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito: a) a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero b) a istanza o querela della persona offesa.

In entrambi i casi, se si tratta di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se non è stata concessa l'estradizione o se non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10 "Delitto comune dello straniero all'estero"

Punibilità per lo straniero che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all'estero un reato per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno: a) se questi si trova nel territorio dello Stato e vi sia b) la richiesta del Ministro della Giustizia ovvero c) istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se: a) si trova nel territorio dello Stato, b) si tratta di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, c) non è stata concessa l'estradizione o se non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto o da quello dello Stato a cui appartiene.